

Autorizzazione Base:

L 166/2002 art 34 comma 4

Durata:

2002 – 2016

Scopo della legge:

Ha lo scopo di promuovere l'uso di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei più elevati standard di sicurezza, al fine di prevenire gli incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi in cui siano coinvolte navi cisterna. Trattasi di contributi in favore delle imprese armatoriali per la demolizione anticipata, rispetto alle date di phasing out IMO e/o dalla vigente normativa comunitaria, di nave cisterna a scafo singolo, non conformi ai più recenti standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente. Il programma di interventi indicato nella legge, prevedeva la stipula di contratti di finanziamento della durata di 15 anni, con pagamenti a carico dello Stato. L'art. 2 della legge 51/2001 aveva autorizzato, a decorrere dal 2001, in limiti di impegno quindicennali, l'importo di euro 5,16 milioni. La legge di rifinanziamento n.166/2002 art. 34 co. 4, aveva autorizzato, a decorrere dal 2002, in limiti di impegno quindicennali, l'importo di euro 6,70 milioni. Lo stanziamento complessivo dell'intervento è stato di euro 177.960.000.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Nel corso del 2010, sul relativo capitolo 7609 si è pagato, tramite ruoli di spesa fissa, l'importo complessivo di euro 10.794.028,75.

Missione/Programma: 14/3**Autorizzazione Base:**

Legge 443/2001 e ss.mm.ii.

Durata:

2009 – 2023

Scopo della legge:

Programmazione, progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, nonché dalle opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità all'approvvigionamento idrico per quanto di competenza di questa Amministrazione, individuate in apposito programma approvato dal Cipe ai sensi dell'art 1 della Legge 443 del 21 12 2001 "delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive" e, da ultimo ai sensi, del comma 8 dell'art 2 della legge n° 39 del 7 aprile 2011, varato dal Governo e approvato dalla Camera il 28.4.2011 con risoluzione 6-00080.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

La legge 21 12 2001 n° 443, cosiddetta "legge obiettivo" ha l'obiettivo di realizzare il programma delle infrastrutture strategiche tramite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'8° Allegato Infrastrutture, approvato dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica con delibera n° 81 del 18/11/2010 indica un valore complessivo del programma così come si è poi evoluto in 10 anni pari a circa 233 miliardi di €. Di questi il valore delle opere deliberate dal CIPE è di circa 132 miliardi di €. Alla data di novembre 2010, sono completate, appaltate e/o cantierate opere per 73 miliardi di €.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

L'Allegato Infrastrutture, per effetto della legge n° 39 del 7 aprile 2011, proprio per la sua natura pluriennale, rappresenta uno degli allegati alla Decisione di Economia e Finanza. Il suo periodico rifinanziamento, tramite anche l'istituzione di nuovi fondi, così come indicati da ultimo dalla legge n°111 del 15.07.2011, garantisce la continuità degli investimenti relativi alla dotazione di infrastrutture di trasporto. Nel corso degli ultimi 10 anni, le opere strategiche per il Paese approvate "mediante legge obiettivo" con le procedure accelerative individuate dall'art 163 e seguenti del D.to L.vo 163/2006 e ss.mm.ii, sono state finanziate anche con il ricorso a finanziamenti specifici di settore, rappresentando così uno strumento catalizzatore anche di finanziamenti residui presenti su altri capitoli di spesa.

Norme collegate: LF 289/2002, DL 15/2003; DL 192/2003; LF 350/2003; DL 355/2003; DL 72/2004; DL 79/2004, DL 113/2004; LF 311/2004; DL 7/2005; LF 266/2005; DL 4/2006; LF 296/2006; DL 81/2007; LF 244/2007; DL 185/2008.

Autorizzazione Base:

L 166/2002 art 13 comma 1 punto C

Durata:

2002 – 2019

Scopo della legge:

Programma pluriennale per strutture delle forze di polizia.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Per le finalità sopra evidenziate, detta disposizione di legge ha autorizzato i limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2002, euro 10 milioni dall'anno 2003, euro 15 milioni dall'anno 2004 per un totale di 450 milioni di euro nel periodo considerato.

Nella riunione in data 20.06.2003, il Comitato istituito ai sensi dell'art. 30 comma 5 della legge n. 166/2002 ha esaminato conclusivamente ed approvato le proposte pervenute dalle Forze di polizia. Pertanto con D.M. n. 760 es del 7.8.2003 del Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze, registrato alla Corte dei conti in data 29.9.2003, reg. 4 fgl. 1, il programma pluriennale degli interventi in questione è stato definitivamente approvato. Il programma è realizzato a cura dei Provveditorati Interregionali alle OO.PP.

Sono stati affidati i lavori, a seguito dell'esame con parere favorevole dei progetti da parte dei rispettivi Comitati Tecnico Amministrativi (n. 88 interventi in programma); sono stati assunti gli impegni di spesa relativi.

Lo stanziamento autorizzato con l'articolo di legge in oggetto non risulta essere stato incrementato da altre leggi.

Missione/Programma: 14/4**Autorizzazione Base:**

L 194/1998 art 3 comma 1

Durata:

1998 – 2009

Scopo della legge:

Consentire il completamento degli interventi connessi alla realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

euro 202.468.659

Autorizzazione Base:

LF 244/2007 art 2 comma 292

Durata:

~~2007 – 2017~~

Scopo della legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

Il sistema di realizzazione dei lavori per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna prevede interventi diretti da parte delle amministrazioni dei Comuni di Venezia e di Chioggia, della Provincia di Venezia nonché di altre istituzioni locali minori e religiose, finanziati attraverso il ricorso al mutuo con istituti di credito di cui lo scrivente provvede all'estinzione delle relative rate di ammortamento.

Del pari prevede, altresì, il ricorso di interventi diretti del Magistrato alle Acque di Venezia da attuare attraverso il regime della concessione.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI FINANZIAMENTI PREVISTI

CAP. 7186 milioni di euro 116,17 (i capitoli 7192, 7193, 7195 risultano confluiti all'interno come piani gestionali del capitolo)

CAP. 7187 milioni di euro 2705,27

CAP. 7188 milioni di euro 2683,51 (i capitoli 7189, 7190, 7194 risultano confluiti all'interno come piani gestionali del capitolo)

T O T A L E milioni di euro 5504,95

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Sono intervenute le seguenti modifiche normative e/o leggi di rifinanziamento:

- Decreto legge n. 444 del 27.10.95 convertito nella legge n. 539 del 20.12.1995, articolo 7
- Decreto legge n. 408 del 02.08.96 convertito nella legge n. 515 del 04.10.1996, articolo 1
- Legge n. 345 del 02.10.97, articolo 1, comma 7
- Legge n. 295 del 03.08.98, articolo 3, comma 2
- Legge n. 448 del 23.12.98, articolo 50, comma 1, lett. b)
- Legge n. 488 del 23.12.99, articolo 54, comma 1, tabella n. 3
- Legge n. 388 del 23.12.00, articolo 144, comma 1, tabella n. 1
- Legge n. 448 del 28.12.01, articolo 45, comma 1, tabella n. 2; nonché da ultimo
- D.L. n. 112 del 25.6.08, art. 6 quinquies, per 50 m.e..

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Autorizzazioni collegate: LF 448/2001 art 45 comma 2; DL 79/2004 art 2 comma 2 L 139/1992 art 2 commi 3, 4, 7, 8; LF 488/1999 art 54 comma 1; L 448/1998 art 50 comma 1; L 345/1997 art 1 comma 7; DL 408/1996 art 1 comma 1; LF 388/2000 art 144 comma 1; DL 444/1995 art 6 comma 2 e art 7 comma 2; LF 388/2000 art 144 comma 1; L 295/1998 art 3 comma 2

Missione/Programma: 14/5**Autorizzazione Base:**

L 398/1998 art 1 comma 1

Durata:

1999 – 2018

Scopo della legge:

Realizzazione del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze - Bologna.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

I fondi sono stati interamente impegnati, in favore dell'ANAS S.p.A., a valere sul capitolo di bilancio 7485. Il contributo annuo previsto è pari ad € 38.734.267,00. La Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per l'anno 2006) ha ridotto, per il triennio 2006-2008, il contributo ad € 23.334.267,00. La Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha ripristinato il contributo reintegrandolo di € 30.800.000,00 per il 2007 ed € 15.400.000,00 per il 2008. Il decreto 28 dicembre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recava, sul capitolo 7485, uno stanziamento di € 23.334.000,00 in termini di competenza e cassa. Pertanto, con D.M. n. 3073 del 10.07.2008 è stato disposto il pagamento – in favore dell'ANAS S.p.A. – della somma di € 23.334.000,00, quale annualità 2008 del contributo ventennale in oggetto.

Successivamente, è stata resa disponibile la somma di € 5.537.840,00 – quali residui di stanziamento con provenienza 2007 – precedentemente accantonata ai sensi della sopra citata Legge n. 296/06, art. 1, comma 758. Inoltre, in fase di assestamento di bilancio, il capitolo ha ottenuto l'integrazione, in termini di competenza e di cassa, della somma di € 15.400.267,00, al fine del ripristino della quota di contributo relativa al 2008. Pertanto, con DD.MM. n. 5474 del 18.11.2008 e n. 5829 del 3.12.2008, è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 20.938.107,00 contestualmente al pagamento della somma pari ad € 15.400.267,00.

Nell'esercizio 2009 si è proceduto al pagamento della somma complessiva di € 44.272.107,00, di cui € 38.734.267,00 in conto competenza 2009 ed € 5.537.840,00 in conto residui 2008. Nell'esercizio finanziario 2010, è stata erogata la somma di € 38.734.267,00..

Autorizzazione Base:

DL 79/2004 art 2 comma 2 punto 1

Durata:

2004 – 2020

Scopo della legge:

La legge assicura l'assegnazione di due limiti di impegno quindicennali a decorrere dall'anno 2006 rispettivamente pari a euro 1.570.000 e a euro 785.000, destinati alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle.

Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui in precedenza si provvede, *nei casi in cui sussistano le condizioni per la dichiarazione dello stato di emergenza*, mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima legge n. 225 del 1992, di uno o più Commissari delegati, di comprovata professionalità tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo.

Missione/Programma: 14/10**Autorizzazione Base:**

DL 112/2008 art 14 comma 1

Durata:

2008 – 2015

Scopo della legge:

finanziamento delle attività per l'EXPO Milano 2015.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

L'art. 14 del D.L. 25.6.08, n.112 conv. in legge n.133/08 ha autorizzato un finanziamento complessivo di 1.486 milioni di euro, a decorrere dal 2009 fino al 2015, per le opere ed attività connesse per la realizzazione dell'Expo Milano 2015.

Con DPCM 22 ottobre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati istituiti i seguenti organismi per la gestione delle suddette attività:

- tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali;

Commissario Straordinario delegato dal Governo; la società Expo 2015 spa è stata individuata quale assegnataria dei finanziamenti pubblici per l'attuazione delle predette opere;

Con l'art. 41 c.16 quinquiesdecies del D.L. n. 207/08 conv. in L. n. 14/09 è stata prevista l'erogazione a titolo di apporto del MEF al capitale sociale della Expo 2015 spa di 4 m.e., a carico delle predette risorse, erogazione avvenuta nell'anno 2009.

Risultano integralmente impegnate le quote iniziali di finanziamento di 30 m.e. per il 2009, e 45 m.e. per il 2010.

Autorizzazione Base:
L 315/1998 art 3

Durata:
1999 – 2015

Scopo della legge:
Interventi finanziari per l' universita' e la ricerca

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Per la realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e di Como atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di Varese e di Como, la predetta disposizione di legge ha autorizzato limiti di impegno decennali, rispettivamente, di 2,5 miliardi di vecchie lire a decorrere dal 1999 e di 3,5 miliardi di vecchie lire a decorrere dal 2000.

Le succitate risorse finanziarie sono state incrementate dalle successive leggi finanziarie n. 388/00 per la quota quindicennale di 1 miliardo di vecchie lire l'anno a decorrere dall'anno 2001, n. 488/01 per la somma di 2,5 milioni di euro per il solo anno 2002, n. 350/03 per la quota quindicennale di euro 2 milioni l'anno a decorrere dall'anno 2005.

L'insieme di tali limiti di impegno sviluppa risorse finanziarie per circa 70 milioni in euro, a fronte dei quali sono stati sottoscritti con le parti (Province di Como e di Varese, Università dell'Insubria) i relativi disciplinari per le modalità di erogazione delle somme e gli interventi individuati da realizzare.

Autorizzazione Base:

L 166/2002 art 30 comma 4 punto 3

Durata:

2004 – 2019

Scopo della legge:

Programma pluriennale per strutture delle forze di polizia.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Per le finalità sopra evidenziate, detta disposizione di legge ha autorizzato i limiti di impegno quindicennali rispettivamente di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2002, euro 10 milioni dall'anno 2003, euro 15 milioni dall'anno 2004 per un totale di 450 milioni di euro nel periodo considerato.

Nella riunione in data 20.06.2003, il Comitato istituito ai sensi dell'art. 30 comma 5 della legge n. 166/2002 ha esaminato conclusivamente ed approvato le proposte pervenute dalle Forze di polizia. Pertanto con D.M. n. 760 es del 7.8.2003 del Ministero Infrastrutture e Trasporti di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Economia e Finanze, registrato alla Corte dei conti in data 29.9.2003, reg. 4 fgl. 1, il programma pluriennale degli interventi in questione è stato definitivamente approvato. Il programma è realizzato a cura dei Provveditorati Interregionali alle OO.PP.

Sono stati affidati i lavori, a seguito dell'esame con parere favorevole dei progetti da parte dei rispettivi Comitati Tecnico Amministrativi (n. 88 interventi in programma); sono stati assunti gli impegni di spesa relativi.

Lo stanziamento autorizzato con l'articolo di legge in oggetto non risulta essere stato incrementato da altre leggi.

Autorizzazione Base:

LF 296/2006 art 1 comma 978

Durata:

2007 – 2009

Scopo della legge:

Contributo per lo sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

La disposizione di legge sopra richiamata ha previsto lo stanziamento di un contributo di 3 m.e. per ciascuno degli anni 2007, 2008, e 2009 per le finalità su indicate.

Nell'esercizio 2008 è stato approvato il programma degli interventi di cui al cap. 7171, predisposto dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in riferimento al quale sono stati emessi ordini di accreditamento per la realizzazione delle opere.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Riduzione degli stanziamenti per effetto degli interventi successivi di contenimento della spesa pubblica.

Autorizzazione Base:

LF 296/2006 art 1 comma 977 punto D

Durata:

2007 – 2023

Scopo della legge:

Finanziamento di opere di preminente interesse nazionale e utilizzazione di quota parte delle risorse per Capitanerie di Porto.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

La disposizione di legge sopra richiamata ha previsto lo stanziamento di contributi quindicennali per 100 m.e. a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge n. 443 del 21.12.2001.

Una quota parte di dette risorse risulta destinata dalla medesima norma per le esigenze infrastrutturali delle Capitanerie di Porto, per l'importo di 5 m.e. a decorrere dall'anno 2007.

Nel mese di novembre 2008 è stato approvato il programma degli interventi di cui al cap. 7170, predisposto dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, e risultano essere state espletate presso i competenti Provveditorati le procedure di gara per l'aggiudicazione delle opere programmate.

Ragioni giustificative dell'adozione degli eventuali rifinanziamenti/definanziamenti della legge in scadenza:

Riduzione degli stanziamenti per effetto degli interventi successivi di contenimento della spesa pubblica

Autorizzazione Base:

LF 266/2005 art 1 comma 38

Durata:

2006 – 2009

Scopo della legge:

Realizzazione del nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze - Bologna.

Autorizzazione Base:

LF 244/2007 art 2 comma 278

Durata:

2007 – 2010

Scopo della legge:

Avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, per l'adeguamento degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Per le finalità di cui sopra, la disposizione di legge sopra richiamata ha autorizzato la spesa di 20 m.e. per l'anno 2008, 20 m.e. per l'anno 2009 e 30 m.e. per l'anno 2010.

Il programma di interventi è soggetto ad approvazione con decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro della Giustizia, ed è realizzato a cura dei competenti Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche.

Gli stanziamenti in questione sono risultati tuttavia fortemente ridotti per effetto degli interventi successivi di contenimento della spesa pubblica, vanificando di conseguenza le finalità di cui trattasi.

Essi risultano effettivamente rideterminati in 5 m.e. per l'anno 2008, 0,44 m.e. per l'anno 2009, e 4,98 m.e. per l'anno 2010.

Ragioni della mancata realizzazione degli scopi della legge:

Riduzione degli stanziamenti per effetto degli interventi successivi di contenimento della spesa pubblica

Soluzioni proposte per superare le criticità:

Incremento del plafond per la missione considerata.

Autorizzazione Base:

L 808/1985

Autorizzazione Rifinanziante:

LF 388/2000 art 144 comma 1

Durata:

2001 – 2021

Scopo della legge:

Interventi infrastrutturali nel Comune di Genova per il trasporto pubblico di persone, di restauro e ristrutturazione anche di beni di valore storico artistico.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Per le finalità sopra evidenziate, detta disposizione di legge ha autorizzato i limiti di impegno quindicennali di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2002, per un totale di 225 milioni di euro nel periodo considerato.

Tali annualità sono erogate quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o da altre operazioni finanziarie che il Comune di Genova è autorizzato ad effettuare per gli interventi infrastrutturali sopra descritti.

Detti fondi risultano impegnati per l'intera serie quindicennale.

Lo stanziamento autorizzato con l'articolo di legge in oggetto non risulta essere stato incrementato da altre leggi.

Autorizzazione Base:

L 798/1984 art 3 comma 1 punto A

Durata:

1984 – 2006

Scopo della legge:

nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

Stato di attuazione della legge al 31/12/2010:

Lo stanziamento iniziale (238 miliardi di vecchie lire, pari a 122,9 m.e.) previsto dalla legge sopra citata per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna risulta oramai esaurito.

Parte dei fondi stanziati con l'art.1 c. 944 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) sono stati resi disponibili per la suddetta finalità sul capitolo di spesa 7197.

Dette disponibilità risultano quantificate in 24,5 m.e. per l'anno 2007, 5 m.e. per l'anno 2008, 5 m.e. per l'anno 2009, a seguito di apposita delibera di ripartizione del Comitato per la Salvaguardia di Venezia.

Del suddetto rifinanziamento, una quota pari a 35,5 m.e. risulta destinata direttamente alla Regione Veneto, mentre la restante quota parte di 45 m.e. viene resa disponibile mediante stanziamento sul capitolo di spesa 7198, in relazione ad interventi a favore dei Comuni di Venezia, Cavallino-Treporti e Chioggia.

Le quote relative all'esercizio 2009 sono state rispettivamente rideterminate in 3,86 m.e. e 4,07 m.e., per effetto del riparto del plafond annuale messo a disposizione del Ministero per le previsioni degli stanziamenti di bilancio per missione istituzionale.